

VERBALE DI ACCORDO

Addì 5.10.2011 in Milano, presso VF Italia srl, si sono incontrati nell'ambito della procedura di mobilità ad ogni effetto avviata in data 3.10.2011 ai sensi degli artt. 24 e 4 della Legge 23.7.1991 n. 223:

- la Società VF Italia srl rappresentata dal Sig. S.Petrucci assistito dallo Studio Arlati Ghislandi;
- la FILCAMS CGIL Nazionale nelle persone delle Sig.ra Maria Luisa Buranel, unitamente alle strutture territoriali;
- la FISASCAT CISL Nazionale nella persona del Sig. Mirco Ceotto unitamente alle strutture territoriali;
- la UILtucs UIL Nazionale nella persona del Sig. Massimo Marchetti;
- la RSA nelle persone delle Sigg.re Daniela Melissari e Vania Dall'armi

P r e m e s s o c h e:

- in data 3.10.2011 la Società ha avviato la procedura di mobilità per la riduzione delle risorse impiegate da VF Italia srl sul territorio italiano ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 relativamente a n. 32 dipendenti;
- in pari data le organizzazioni sindacali e la RSA di Milano e Pederobba – TV - hanno richiesto un incontro al fine dichiarato di esperire quanto previsto dalla specifica procedura attraverso un esame congiunto tra le parti;
- i motivi e le ragioni che hanno comportato il ricorso a tale procedura sono stati illustrati alla RSA e alle Organizzazioni Sindacali nel corso dell'incontro;
- nel corso dell'incontro sono stati approfonditi gli elementi oggetto della comunicazione predetta e più in particolare i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza, i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali la Società ha ritenuto di non poter evitare in tutto od in parte la dichiarazione di mobilità, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale ritenuto eccedente, i tempi di attuazione del programma di mobilità;
- le parti hanno constatato e si sono date reciprocamente atto

- da un lato della sostanziale situazione di crisi del retail dell'impossibilità di mantenere il vigente livello occupazionale con le prospettive attese per l'anno corrente ed il futuro,
- dall'altro della necessità di dare compiuto corso ai progetti di centralizzazione delle attività di recupero crediti e information technologies rispettivamente presso il polo operativo di Nottingham e presso l'headquarter di Lugano;

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
2. Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che l'esperita procedura per la dichiarazione di mobilità deve intendersi conclusa con il presente atto e con gli adempimenti in esso contenuti ed espressamente convengono che il raggiunto accordo realizza le finalità e gli effetti di cui alla legge n. 223/1991;
3. Le parti concordano che l'iniziale previsione di esubero si è attualmente ridotta a 32 risorse dopo l'approfondimento e le analisi effettuate riguardo i profili dei lavoratori definiti eccedenti e così come identificati dalla lettera di apertura della procedura;
4. per quanto sopra, le Parti individuano sin d'ora quale criterio di scelta dei lavoratori ai fini della risoluzione del singolo rapporto di lavoro
 - a) durante la vigenza dello stato di crisi aziendale e in vigenza dello strumento della CIGS, unicamente quello consistente nella non impugnazione del licenziamento e nella adesione da parte dei predetti al piano sociale concordato tra le Parti in pari data;
 - b) successivamente alla cessazione dello stato di crisi aziendale ed esaurito lo strumento della CIGS, quello relativo ai progetti di cessazione delle attività contenuti nella comunicazione di apertura della procedura dello scorso 3.10.2011.
5. le Parti concordano, altresì, che lo strumento della collocazione in mobilità, essendo direttamente connesso alla gestione dinamica degli esuberanti e quindi all'intero percorso eventuale ricollocazione in azienda e altrove, verrà esteso, ferme restando le modalità con cui lo stesso verrà

utilizzato, sino al termine della vigenza della CIGS, sicché risulta prorogata, ai sensi dell'art. 8, comma 4°, della Legge n. 236/94, la facoltà dell'azienda di risolvere i rapporti di lavoro sino a tutto il 30 settembre 2012;

6. la risoluzione dei rapporti si realizzerà con comunicazione individuale trasmessa ad ognuno degli interessati;
7. L'applicazione di quanto previsto al punto 4.a viene subordinata all'esplicita ed integrale adesione e sottoscrizione da parte di ciascun dipendente di tutto quanto definito nell'accordo sul Piano Sociale sottoscritto in pari data attraverso apposito atto individuale di conciliazione e di rinuncia ad ogni forma di impugnativa del licenziamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda

La R.S.A.

per la FILCAMS CGIL

per la FISASCAT CISL

per la UILTUCS UIL